

Massimo Villone

Nota per l'audizione del 4.12.2018 su AC 726 e AC 1173

I. Premessa - II. Le proposte - III. L'AC 726 - IV. L'AC 1173 - IV.1. Profili generali e di metodo - IV.2. Segue. Punti da valutare positivamente - IV.3. Segue. Punti da valutare negativamente - IV.4. Segue. Punti da approfondire - V. Sintesi e conclusioni.

I. Premessa.

La dottrina ha in tempi recenti aperto una riflessione sull'indebolimento delle istituzioni rappresentative, in genere assumendo come punto focale il parallelo indebolimento dei soggetti collettivi in esse operanti. Si assume in premessa la necessità che un'assemblea elettiva debba assicurare un livello adeguato di efficienza decisionale, in termini di rapidità e qualità delle scelte legislative. Una necessità crescente in ragione della accresciuta velocità del cambiamento nelle condizioni economiche e sociali del paese, e del contesto globale in cui si inserisce. Si considerano poi i mutamenti intervenuti nel sistema politico, con la scomparsa o il calo dei consensi di partiti storici e la nascita di partiti nuovi, unitamente a fenomeni un tempo ignoti di cambiamento delle affiliazioni nella camera elettiva nel corso della legislatura, la lunghezza dei tempi di produzione legislativa, l'uso esteso della questione di fiducia come prova della difficoltà di raggiungere sintesi politiche. Se ne trae la conclusione di una crisi del modello generale della cd democrazia rappresentativa.

Un contesto come quello descritto suggerisce a molti che sia necessario ripensare l'equilibrio fondato sulla centralità del parlamento, senza dubbio scelto come connotato fondamentale dell'architettura costituzionale in una Assemblea Costituente che pensava a un parlamento di partiti. Da qui partono i tentativi che ormai da un quarto di secolo puntano al rafforzamento dell'esecutivo, al *favor* per la formazione di maggioranze, alla scelta del governo da parte degli elettori, all'elezione di un leader con la "sua" maggioranza, e quindi alla riduzione del peso politico e del ruolo istituzionale del parlamento.

È dalla crisi epocale dei primi anni '90 che partono i tentativi di riforma. Si inseriscono in questo quadro tutte le modifiche del sistema elettorale, dal Mattarellum al Rosatellum passando per il Porcellum e l'Italicum, l'elezione diretta con il principio *simul stabunt simul cadent* dei sindaci e dei presidenti di province nel 1993 e dei presidenti di regione nel 1999, la sfiducia costruttiva proposta dalla Commissione De Mita-Jotti, il semi-

presidenzialismo proposto della Commissione D'Alema, il cd primo ministro assoluto della riforma Berlusconi-Bossi poi bocciata nel referendum del 2006, l'introduzione nelle leggi elettorali del concetto di "capo" della forza politica o della coalizione. L'ultimo e più incisivo attacco è stato portato dalla riforma costituzionale Renzi-Boschi unitamente all'Italicum, con la cancellazione di una delle camere elettive, il voto parzialmente bloccato, un premio di maggioranza senza soglia in un contesto ormai non più bipolare, il sostanziale asservimento dell'assemblea al "capo".

Per contro, l'esperienza costituzionale recente di paesi a noi vicini, e tradizionalmente assunti ad esempi di stabilità e governabilità che avremmo dovuto seguire imitandone architetture costituzionali e sistemi elettorali - Francia, Spagna, Gran Bretagna - dimostra invece come l'artificioso rafforzamento dell'esecutivo e la riduzione della rappresentatività delle assemblee elettive non dia le risposte auspiccate, e prova la fragilità di soluzioni che in ultima analisi negano la corrispondenza dell'assemblea elettiva al paese reale. Numeri parlamentari creati nella provetta di sistemi elettorali pensati per la formazione di maggioranze a spese della rappresentatività non garantiscono né stabilità né effettiva governabilità.

Tuttavia, la diminuita capacità rappresentativa delle assemblee elettive, data dall'indebolimento dei corpi intermedi che ad esse forniscono il legame essenziale con il paese, è un problema reale. Riavvicinare le assemblee elettive al paese reale è imperativo posto non per esigenze di astratta filosofia politico-istituzionale, ma come chiave di buon governo e di efficienza di sistema. Alcune risposte, come l'introduzione del mandato imperativo, sono in sé inaccettabili. Altre, come norme di regolamento volte a blindare la maggioranza o il governo in parlamento, possono comprimere a dialettica politica in misura eccessiva e avere costi maggiori dei benefici. Altre ancora sono illusorie, come la sostituzione di una democrazia istantanea e virtuale in rete ai processi politici, più lenti, ma reali, di una assemblea rappresentativa.

L'unica risposta definitiva sarebbe nella ricostituzione di soggetti politici fortemente strutturati e radicati, che è però operazione forse possibile, ma certo né facile, né breve. Allora, correttivi non stravolgenti, che possano integrarsi nel modello generale di democrazia rappresentativa senza costituire una rottura, possono essere presi in considerazione. Per questo era giusta la battaglia contro la proposta Renzi-Boschi e il connesso sistema elettorale, mentre si può oggi avere un atteggiamento diverso

verso gli strumenti volti a rivitalizzare uno spazio di partecipazione democratica diretta.

II. Le proposte.

Oggetto dell'audizione sono l'AC 726 e l'AC 1173.

Le due proposte sono accomunate dall'intreccio della iniziativa popolare della proposta di legge e del voto referendario. Da questo punto di vista rappresentano una novità a livello nazionale, mentre qualche esempio si rileva negli statuti regionali e di enti locali. Non risulta peraltro che le previsioni statutarie abbiano fin qui trovato concreta applicazione.

Sul piano comparato i richiami vanno sempre fatti con cautela, per la diversità degli ordinamenti e delle condizioni politiche, economiche, sociali, che direttamente impattano sui procedimenti di formazione delle norme giuridiche. Così è in specie per il caso della Svizzera, spesso citato, in cui la possibilità del voto popolare è prevista a livello cantonale. Forse è più significativo l'esempio dato dagli Stati Uniti, in cui più di venti stati prevedono la possibilità che proposte di legge di iniziativa popolare – e in alcuni casi anche proposte di riforma costituzionale - siano approvate con referendum (v. ad es. Cost. California, Art. 2, co. 8, e Cost. Washington, art. II, co 1). Con tale procedimento sono state approvate anche leggi in materie politicamente sensibili, come il suicidio assistito (ad es., Washington. Initiative measure 1000, *Death with Dignity Act*, 2008).

III. AC 726

Va anzitutto sottolineato che la proposta è integralmente sostitutiva del vigente art. 71 della Costituzione. Si delinea un procedimento suddiviso in due fasi. Nella prima – necessaria – il progetto di legge sostenuto da 100000 firme è presentato alle Camere per l'approvazione entro diciotto mesi. Si nota quindi l'innalzamento del numero di firme richiesto da 50000 a 100000.

La seconda fase è eventuale, e si apre nel caso che il progetto non sia approvato nel termine dato o sia approvato con alterazione dei principi fondamentali. Si articola nella estrazione dei principi fondamentali del progetto, nella raccolta di un milione di firme, nel giudizio di ammissibilità della Corte costituzionale sui principi estratti, nella sottoposizione dei medesimi principi al voto popolare con quorum strutturale mobile riferito alla partecipazione elettorale, a un ritorno in parlamento per l'approvazione dell'originario progetto di legge o di una legge nuova e

diversa ma conforme ai principi fondamentali anzidetti. Seguono limiti all'ammissibilità e rinvii alla legge ordinaria per i dettagli.

La proposta presenta una debolezza di fondo. Si parte con l'iniziativa popolare, e il punto di arrivo non è la manifestazione di volontà del popolo con il voto referendario, ma la sede parlamentare, in cui non può esservi alcuna certezza circa l'esito finale. Se le Camere non approvassero alcun progetto, l'unica sanzione sarebbe una responsabilità politica a loro carico. Se approvassero un progetto difforme rispetto a quello in origine proposto, il rimedio dovrebbe essere configurato come una incostituzionalità derivante dalla incoerenza rispetto ai principi fondamentali estratti dal testo originario. Una via con ogni evidenza impervia.

In sintesi, una proposta che pone in essere un procedimento particolarmente complesso e gravoso per gli organizzatori senza garantire che si possa giungere alle urne per il voto popolare. Dunque, non si concede sostanzialmente nulla di più di quel che la recente riforma (2017) del regolamento Senato già offre in termini di più ravvicinata attenzione alla proposta di iniziativa popolare (art. 74). Mentre innovazione certa e misurabile rispetto alla normativa vigente è il raddoppio delle firme inizialmente richieste per la presentazione. Non è indebita censura ritenere che la proposta sia un peggioramento rispetto alla normativa oggi vigente. Questa considerazione esime da una ulteriore valutazione nel dettaglio dell'AC 726.

IV. AC 1173.

IV.1 Profili generali e di metodo

La differenza fondamentale rispetto all'AC 726 è che l'iniziativa rafforzata garantisce – salvo il profilo dell'ammissibilità, su cui infra – di giungere al voto popolare. In questa prospettiva troviamo l'innovazione sostanziale rispetto alla normativa oggi vigente, che manca invece nell'AC 726.

È proprio questo punto che ci pone davanti al problema della compatibilità con il modello generale della democrazia rappresentativa posto dalla Costituzione repubblicana. Da qui vengono i giudizi sulla potenziale pericolosità della proposta. Ma si può in principio rispondere capovolgendo le premesse. Chi ha mai stabilito che in un modello di democrazia rappresentativa l'assemblea elettiva debba avere il monopolio assoluto della produzione delle norme giuridiche di livello primario? Perché non ammettere che in via - certo non ordinaria o prevalente, ma -

suppletiva o correttiva la produzione di quelle norme sia considerata suscettibile di essere inclusa nel potere sovrano che la Costituzione affida al popolo nell'art. 1?

Infine, una considerazione di metodo. Il punto focale della proposta è l'iniziativa legislativa, non il referendum, che è fase solo eventuale. Dunque, non sarebbe corretto costruire l'iniziativa richiamando tutta l'architettura costruita - in specie dalla Corte costituzionale nei giudizi di ammissibilità - sul referendum abrogativo ex art. 75. Anche perché quei limiti non sono in realtà genetici per qualsiasi tipo di referendum, ma vanno riferiti alla natura abrogativa di quello previsto dall'art. 75.

Un esempio viene dalla categoria elaborata dalla Corte della inammissibilità per eccesso di manipolatività. In passato abbiamo visto pronunce che hanno dato il disco verde a referendum estremamente manipolativi, come quello che determinò il passaggio dal sistema elettorale proporzionale al maggioritario (Corte cost. 32/1993). Oggi, il popolo sovrano ha perso il diritto di cambiare radicalmente il segno della normativa vigente attraverso il ritaglio del quesito referendario. L'iniziativa popolare rafforzata di cui alla proposta potrebbe essere utilmente diretta proprio a recuperare quel diritto. Applicare pedissequamente la giurisprudenza della Corte costituzionale sull'ammissibilità sarebbe quindi palesemente un errore.

In principio, si mostra più corretto partire dalla premessa che il fulcro della proposta è l'iniziativa popolare delle leggi, e che questa deve essere rapportata alla iniziativa parlamentare. Perché quel che è consentito all'iniziativa parlamentare potrebbe o dovrebbe essere precluso alla iniziativa popolare? In principio, si dovrebbe guardare ad analoghi limiti, garanzie, rimedi - dai Presidenti delle assemblee, al Presidente della Repubblica, al giudizio di costituzionalità - salvo per quanto richiesto dal fine stesso della proposta, e cioè la traduzione della volontà popolare in norma giuridica di livello primario.

IV.2. Segue. Punti da valutare positivamente.

È anzitutto apprezzabile che la proposta si presenti come aggiuntiva rispetto alla iniziativa popolare oggi prevista nell'art. 71 della Costituzione. In tal modo lo sforzo organizzativo richiesto ai promotori può essere calibrato in corso d'opera, in ragione del consenso che la campagna di raccolta firme riesce ad ottenere. La disponibilità di un modello debole (con 50000 firme) e di uno rafforzato (con 500000) può rendere più flessibili e ampliare utilmente gli strumenti di partecipazione democratica.

È poi da condividere la limitazione alle proposte di legge ordinaria. La rigidità della Costituzione è unanimemente considerata uno dei presidi fondamentali dell'ordinamento. Nel tempo del maggioritario è già un presidio vacillante, come hanno già dimostrato l'approvazione a colpi di maggioranza della riforma del Titolo V nel 2001, e delle riforme tentate e fallite del 2006 e del 2016. Non sembra opportuno aggiungere ulteriori profili di possibile fragilità, delineando un procedimento diverso per la formazione della legge costituzionale. Mentre è proprio la Costituzione nel suo complesso che pone argine ai potenziali rischi plebiscitari che secondo un'opinione sarebbero posti dall'introduzione del referendum propositivo.

Va peraltro detto che più di una limitazione alla legge ordinaria, dovrebbe parlarsi di una esclusione delle proposte di legge costituzionale. Non si vede, infatti, perché escludere dalla portata della iniziativa popolare le leggi cd rinforzate, che prevedono un procedimento di formazione atipico, e che la Corte costituzionale ritiene insuscettibili di referendum abrogativo. Ad esempio, una di queste leggi è quella di attuazione della maggiore autonomia regionale ai sensi dell'art. 116 della Costituzione. Se anche tutto il resto del paese fosse avverso a una legge volta a concedere a una regione maggiore autonomia e maggiori risorse ai sensi dell'art. 116, comma 3, il referendum abrogativo ex art. 75 sarebbe precluso. Per quale ragione dovrebbe parallelamente essere preclusa anche l'iniziativa popolare rafforzata?

Da condividere, infine, il limite dell'equilibrio di bilancio e di copertura delle spese, da costruire peraltro come limite alla proponibilità della iniziativa e non come causa di inammissibilità del referendum. Va a tale proposito considerato che, laddove non si volesse introdurre un limite assoluto a proposte che comunque comportino spese, sarebbe necessario prevedere un procedimento di valutazione della congruità della copertura prevista, e la eventuale modifica della stessa. Si potrebbe in tale ipotesi pensare a un coinvolgimento dell'Ufficio parlamentare di bilancio, anche in contraddittorio con i promotori, piuttosto che a un giudizio di ammissibilità della Corte costituzionale. Le modifiche eventualmente introdotte rispetto alla originaria proposta non dovrebbero costituire una "diversità" prodromica al referendum (v. infra, punto IV.4), e la perdurante mancanza o inidoneità della copertura dovrebbe dar luogo alla improcedibilità della proposta in sede parlamentare. Se poi la mancanza di copertura derivasse da modifiche introdotte in sede parlamentare, il testo approvato dovrebbe essere assoggettato ai rimedi in tal caso esperibili per qualunque legge.

IV.3. Segue. Punti da valutare negativamente.

Non si può condividere la mancata previsione di qualsiasi quorum strutturale. Sono ben note le considerazioni relative al calo della partecipazione elettorale come elemento decisivo nel depotenziamento del referendum ex art. 75. E certo ha un peso l'argomento che la mancanza di quorum sollecita la partecipazione ed è un deterrente per campagne fondate su un richiamo all'astensione. Ma non è banale il rischio che si giunga all'approvazione di norme di rango primario con pochi o pochissimi voti. Paradossalmente, si potrebbero avere leggi approvate con meno voti che firme di presentazione della proposta.

Una soluzione equilibrata potrebbe dunque trovarsi nella previsione di un quorum mobile, legato a una percentuale della partecipazione al voto nella più recente competizione elettorale. È una soluzione da tempo individuata dalla dottrina come un compromesso accettabile tra opposte esigenze. La soglia potrebbe essere collocata al 50%, o anche a un livello inferiore, ma non tanto da ricadere nella censura prima indicata.

Una valutazione negativa va poi data della doppia preferenza che si può dare a due proposte simultaneamente presentate al voto referendario, l'una originariamente presentata con l'iniziativa popolare, l'altra approvata dalle Camere. Si comprendono in principio gli astratti motivi alla base della proposta. Ma non sfugge la difficoltà pratica di una campagna referendaria volta a spiegare le ragioni di due proposte diverse, magari solo parzialmente, al fine di ottenere un voto più consapevole e ragionato. Chiunque abbia esperienza di campagne referendarie sa bene quanto sia ridotto lo spazio per analisi sofisticate e di dettaglio. Meglio dunque presentare entrambe le proposte – quella originaria e quella approvata conclusivamente in parlamento - ma consentire un solo voto di scelta netta tra le due.

Va tra l'altro rilevato che la doppia preferenza produce una intrinseca contraddittorietà. Da un lato si dispone l'inammissibilità della iniziativa di contenuto disomogeneo: il che ha senso solo per il fine di evitare un voto referendario perplesso. Dall'altro si portano al voto due proposte di contenuto diverso, che però possono entrambe essere votate: il che fatalmente crea un voto perplesso.

IV.4. Segue. Punti da approfondire.

La proposta presenta un corposo elenco di cause di inammissibilità, cui lega un giudizio di ammissibilità della Corte costituzionale. Emerge una palese confusione tra iniziativa legislativa e referendum.

Per il comma 1 il referendum è indetto per deliberare l'approvazione della proposta, qualora le Camere non approvino il testo presentato o lo approvino con modifiche, "a condizione che la Corte costituzionale lo giudichi ammissibile". Ma per il comma 4 "Sull'ammissibilità del referendum la Corte costituzionale giudica, su istanza dei promotori, anche prima della presentazione della proposta di legge alle Camere, purché siano state raccolte almeno centomila firme della proposta". È del tutto ovvio che all'atto della presentazione i promotori nulla ancora sanno del futuro referendum che è solo eventuale. Perché dovrebbero i presentatori richiedere il giudizio anticipato della Corte, prima che le camere omettano di approvare o introducano modifiche?

Si potrebbe argomentare che in tal modo i presentatori si garantiscono con una soglia bassa di firme – solo 100000 a fronte di 500000 - l'ammissibilità del possibile futuro referendum. Ma se una delle cause di inammissibilità – ad esempio, una disomogeneità, o una mancanza di copertura della spesa – fosse introdotta dalle Camere dopo il disco verde dato dalla Corte alla originaria proposta? Ci sarebbe una nuova valutazione dell'ammissibilità sul testo approvato con modifiche?

In realtà, come si è detto in precedenza, bisognerebbe porre il punto focale sulla iniziativa, piuttosto che sul referendum. In questa chiave, l'intervento della Corte costituzionale potrebbe essere ridotto al minimo o escluso, con l'adozione di griglie diverse per la selezione e l'eventuale rigetto delle proposte.

Ad esempio, l'introduzione di disomogeneità o di profili di incostituzionalità nel testo approvato dalle Camere potrebbe essere tradotta nella possibilità che i promotori portino al voto popolare più quesiti o quesiti parziali, in modo da assicurare omogeneità per ciascun quesito e conformità a Costituzione, piuttosto che andare al rigetto per inammissibilità di un unico quesito da parte della Corte costituzionale. Rispetto al testo approvato dal voto popolare si potrebbe prevedere una impugnativa del governo davanti alla Corte costituzionale con eventuale connessa sospensione dell'efficacia, per ipotesi quali la mancanza di copertura o la violazione di norme comunitarie o costituzionali. Sarebbe possibile anche prevedere un vaglio di manifesta incostituzionalità da parte del Capo dello Stato al momento della indizione del referendum, con

eventuale rinvio alle Camere per una nuova deliberazione sul testo approvato, analogamente a quanto previsto dall'art. 74 della Costituzione.

Particolare attenzione merita poi il caso dell'approvazione da parte delle Camere di un testo "diverso". In tale ipotesi la proposta prevede che si attivi il percorso referendario, a richiesta dei promotori. Ma cosa è la diversità? La sostituzione di una parola con un sinonimo, o un cambiamento della punteggiatura sono già una diversità. Lo stesso può dirsi della correzione di un errore materiale, come il richiamo a una legge erroneamente ritenuta vigente. Si potrebbe persino ipotizzare, in uno scenario di fantapolitica, l'errore introdotto volutamente nel testo originario al fine di provocare una necessaria correzione e quindi l'approvazione di un testo "diverso", con l'obiettivo primario di andare a uno scontro referendario più che di approvare una legge. Al di fuori di casi di scuola, può bene sopravvenire una modifica che non tocchi in nulla la sostanza della proposta presentata alle Camere per l'approvazione, o persino la migliori con una più efficace realizzazione dell'intento dei promotori.

Si mostra dunque opportuno che alla "diversità" del testo approvato non segua automaticamente e necessariamente – come la proposta prevede - il potere per i promotori di scegliere se chiedere il referendum o rinunciarvi. Sarebbe possibile introdurre un filtro di valutazione della "diversità" che ne valuti l'impatto sul testo originariamente proposto e la coerenza con l'intento dei promotori. Tale obiettivo può essere realizzato adattando alla prospettiva qui in esame il modello della valutazione dello *jus superveniens* e dell'impatto sul quesito referendario oggi svolta dall'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione, come costruito sulla base della giurisprudenza della Corte costituzionale. In tale ipotesi la certificazione di una "diversità" ininfluenza o conforme all'intento originario dei promotori sarebbe preclusiva per lo svolgimento del voto referendario.

Infine, andrebbe valutata la introduzione per un tempo determinato (comunque non eccedente la durata della legislatura) di limiti alla approvazione di leggi sul medesimo oggetto della proposta di iniziativa popolare approvata, con o senza referendum. Il limite andrebbe riferito alla proposta e non al referendum, per evitare il ripetersi di vicende come quella dei voucher, in cui il procedimento referendario già iniziato è stato azzerato con una legislazione che ne recepiva l'intento, poi subito sostituita da altra e diversa normativa. Potrebbe analogamente qui accadere che il referendum sia evitato con l'integrale approvazione da

parte delle Camere del testo originariamente proposto e la conseguente rinuncia dei promotori al voto popolare, e che immediatamente dopo la chiusura del procedimento sia adottata una legislazione di segno opposto.

Le indicazioni qui avanzate possono essere poste con una successiva legge ordinaria di attuazione. Va peraltro valutata la opportunità di inserire nella norma costituzionale un fondamento specifico, che orienti il successivo legislatore ed eviti letture riduttive della portata e della efficacia dell'istituto referendario nuovo che si vuole introdurre.

V. Sintesi e conclusioni.

In sintesi, i punti principali. Una iniziativa popolare rafforzata per ogni tipo di legge ordinaria, anche atipica, in pieno parallelismo con le leggi di origine parlamentare, e con la sola esclusione delle leggi formalmente costituzionali; limiti focalizzati sulla iniziativa e non sul successivo – eventuale – referendum, senza estensione pedissequa della giurisprudenza della Corte costituzionale sul referendum abrogativo ex art. 75; valutazione del rispetto degli equilibri di bilancio nel corso dell'esame parlamentare della proposta; procedimento di valutazione delle "diversità" del testo approvato rispetto alla proposta originaria, con preclusione del referendum nel caso siano ininfluenti o nel senso voluto dai promotori; introduzione di un quorum strutturale variabile nel referendum; presentazione al voto di entrambi i testi nel caso di approvazione di un testo diverso dalla proposta originaria, ma voto per uno solo dei due; limiti all'approvazione successiva di leggi sul medesimo oggetto per un tempo determinato.

Si può conclusivamente aggiungere che sarebbe utile a rafforzare la proposta di iniziativa popolare che qui si commenta un intervento di radicale semplificazione della raccolta delle firme. Mezzo milione di firme è una cifra che è difficilissimo raggiungere con uno spontaneismo volontaristico seguendo le modalità oggi previste. Non di rado i ritardi delle amministrazioni pubbliche contribuiscono decisamente al fallimento della raccolta. E dunque nel tempo dell'indebolimento delle organizzazioni di massa il primo e vero ostacolo per chi vuole azionare gli strumenti di partecipazione popolare è proprio dato dalla raccolta delle firme. Con l'AC 859, già approvato dalla Camera, sono state già introdotte alcune semplificazioni, che potrebbero essere utilmente ampliate e rafforzate. In ipotesi, si potrebbe puntare in tempi ragionevolmente brevi a una raccolta delle firme per via telematica.

Questo intervento, da effettuare con legge ordinaria, potrebbe cambiare radicalmente le sorti della partecipazione democratica, oggi in affanno. Sarebbe applicabile all'iniziativa popolare rafforzata che qui si considera, come anche al referendum abrogativo ex art. 75, contribuendo a rivitalizzarlo dopo una quarantennale giurisprudenza della Corte costituzionale segnata da qualche formalismo e volta alla costruzione di argini piuttosto che al *favor* per la manifestazione della volontà popolare. Avrebbe altresì il non marginale vantaggio di poter essere realizzato in tempi brevi rispetto alla riforma costituzionale, che non sembra avere alcuna possibilità di giungere all'approvazione in seconda lettura in entrambe le Camere prima della importante scadenza delle elezioni europee del 2019.

Non c'è ragione di ritenere che una iniziativa popolare rafforzata correttamente costruita colpisca nei fondamenti la democrazia rappresentativa. Può anzi essere un utile correttivo di un deficit di legittimazione delle assemblee elettive di cui avvertiamo il segno ed il peso nel difficile momento storico in cui viviamo.